



Comune di Tusa

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA**

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 02-8-2015)

Pag. 1 a 30

Several handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. There are three distinct signatures, with the largest one being a cursive signature that appears to be 'D. J. M.' followed by 'PR'.

Art.1. Oggetto del Regolamento, finalità, poteri e funzione del Comune.

Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte IV.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali

Il presente Regolamento disciplina inoltre la fase del conferimento da parte degli utenti, della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento:

- 1) dei rifiuti urbani non pericolosi;
- 2) dei rifiuti urbani, provenienti dallo spazzamento e rinvenimento stradale o in altri luoghi pubblici;
- 3) dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- 4) dei rifiuti urbani pericolosi avviati allo smaltimento.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, i criteri generali per la istituzione di servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non rientranti fra i servizi gestiti in regime di privativa, bensì su base convenzionale fra il gestore del servizio e l'utenza privata.

Sempre nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità, il presente regolamento disciplina:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi.
- d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;

Il Comune esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti attribuitigli dalla normativa nazionale e regionale, conformemente al proprio Statuto e al presente Regolamento.

Il Comune provvede alla nomina di un Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle forme previste dalle vigenti Leggi in materia.


Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito Regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia e economicità, stabilisce quanto dettato dalla disposizione normativa citata.

Art.2.Modificazioni e integrazioni

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.

Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica.

Pag. 2 a 30




In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Art.3.Definizioni

In relazione alle successive definizioni regolamentari si assumono le seguenti definizioni:

- 1) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- 3) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica che li detiene;
- 4) **utenza/e, utente/i**: soggetti che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti organizzati dal Comune;
- 5) **utenza/e domestica/che**: famiglie che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- 6) **utenza/e non domestica/che**: utenze diverse dalle famiglie, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole oltre che le associazioni, le fondazioni, gli enti pubblici che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- 7) **utenza/e singola/e**: famiglia o utenza non domestica, cui è associata un'unità immobiliare alla quale può essere assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
- 8) **utenza/e domestica/che condominiale/i**: famiglie situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze domestiche che vi hanno sede;
- 9) **utenza/e non domestica/che condominiale/i**: utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
- 10) **raccolta domiciliare**: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'eventuale assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
- 11) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- 12) **conferimento**: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;
- 13) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- 14) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani infrazioni merceologiche omogenee;
- 15) **smaltimento**: le operazioni che consentono l'eliminazione o il riciclaggio dei rifiuti;
- 16) **recupero**: le operazioni che consentono il recupero dei rifiuti;
- 17) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

- 18) stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti;
- 19) deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 2,5 ppm; i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i venti metri cubi nell'anno;
 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- 20) bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limiti conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- 21) messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- 22) combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- 23) compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- 24) cernita:** operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
- 25) trattamento intermedio:** operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;
- 26) isole ecologiche:** punto di conferimento sorvegliato per la raccolta; esse sono accessibili in orari definiti, per rifiuti verdi ingombranti e pericolosi, senza trattamento;
- 27) frazione organica:** i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani ed assimilati;
- 28) frazione secca:** i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è di interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;
- 29) spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are the initials 'CA'. To the right, there are three distinct signatures, each appearing to be a stylized name or set of initials.

- 30) trasporto:** le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti, al luogo di riutilizzo, riciclaggio, recupero, trattamento, smaltimento;
- 31) imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;
- 32) imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe,);
- 33) imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenete più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte);
- 34) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallets, casse in legno o metallo per la consegna delle merci,);
- 35) coefficienti per la produttività specifica:** valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti. I coefficienti di produttività specifica ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza previste dai meccanismi d'applicazione della tassa RSU.

Art.4.Classificazione rifiuti Divieto di abbandono

Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani del presente Regolamento redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g) del D.Lgs 152/2006 a s.m.i.;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono pericolosi

- a) i rifiuti non domestici contenenti e/o impregnati con materiali tossico o nocivo per l'ambiente e le persone che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs 152/2006.


Inoltre:

- ✓ L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
- ✓ È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- ✓ Chiunque esegue operazioni di carico, scarico e trasporto di cose è tenuto a rimuovere dalla superficie pubblica o soggetta a uso pubblico i materiali di qualsiasi genere eventualmente caduti o appoggiati sulle predette superfici. In difetto, la pulizia è eseguita dal gestore del servizio con il diritto alla rivalsa sul responsabile dell'abbandono per le spese sostenute.

Art.5.Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:
 - materiali fecali ed altre sostanze utilizzate in agricoltura ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) ai materiali esplosivi in disuso;
- f) alle terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti;
- h) alle emissioni nell'aria soggette ad apposita disciplina. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.



Art.6. Condizioni generali per l'esercizio del servizio

Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art.7. Modalità organizzativa del servizio

Il Comune esplica le attività disciplinate dal presente Regolamento utilizzando una formula organizzativa di carattere sovracomunale in osservanza a quanto previsto dalla L.R. 09/2010 e s.m.i.

Art.8. Informazione all'utenza

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- ✓ tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- ✓ finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- ✓ destinazioni delle frazioni recuperate;
- ✓ obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti;
- ✓ risultati statistici sulle percentuali di raccolta differenziata raggiunta.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- ✓ mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- ✓ mediante comunicati stampa;
- ✓ mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- ✓ mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

Il gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni, fatti salvi i casi di urgenza e di forza maggiore.

Art.9. Promozione attività inerenti a recupero di materiali e/o energia

Il Comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 179 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento e delle iniziative, che favoriscono il

rispetto della gerarchia del trattamento di cui al comma 1 del suddetto art. 179 ed in particolare che riguardino:

- a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
- d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

Sono previste le seguenti promozioni ed agevolazioni per le utenze domestiche per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni:

1. istituzioni di stazioni ecologiche comunali e/o sovracomunali;
2. agevolazioni nella determinazione della tariffa.

Art.10. Area di espletamento del servizio

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il servizio è pertanto garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale ovvero:

- a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata.

Art.11. Allegati planimetrici

Il servizio di spazzamento e di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani è svolto nel centro abitato e nelle Frazioni del Comune.

Art.12. Aree escluse dal servizio

Nelle aree non ricomprese nell'ambito di attuazione del servizio non operano le disposizioni del presente regolamento relative allo espletamento tecnico del servizio.

Peraltro sono pienamente efficaci le norme finalizzate alla tutela igienico sanitaria, ambientale, del territorio incluse nel presente regolamento.

Art.13. Estensione del servizio

La estensione del servizio ad altre zone del territorio comunale viene deliberata dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Tale atto resta subordinato alla presentazione di una proposta organizzativa del gestore del servizio nella quale siano altresì indicati i costi e le risorse per l'espletamento del servizio stesso.

Art.14. Stazioni ecologiche

Il Comune e/o il gestore del servizio potranno predisporre stazioni ecologiche comunali per il conferimento da parte degli utenti delle seguenti tipologie di rifiuto:

1. rifiuti ingombranti e beni durevoli;
2. rifiuti provenienti da giardini ed aree coltivate di insediamenti abitativi ed analoghi;
3. altri rifiuti per cui è già stata attivata la raccolta differenziata.

Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura tramite appositi comunicati.

Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all'ingresso della stazione ecologica.

Quando la stazione ecologica è chiusa e/o non presidiata è vietato:

- ✓ l'accesso all'interno delle stesse;
- ✓ il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle prossimità delle stazioni stesse.

Dovrà inoltre essere previsto un sistema di video-sorveglianza h24.

Art.15. Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Sino all'emanazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio, nonché da ospedali istituti di cura e affini, sia pubblici che privati che rispettino i criteri sotto riportati.

Criteri generali

I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) I rifiuti speciali non pericolosi abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- b) I rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nel seguente elenco "Criteri Qualitativi";
- c) I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili rientrino nei limiti quantitativi di cui al seguente elenco "Criteri quantitativi";
- d) I rifiuti speciali non pericolosi siano compatibili con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale;
- e) La gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati deve essere compatibile con la gestione del servizio operata nel territorio comunale;
- f) L'assimilazione dei rifiuti di imballaggio deve avvenire esclusivamente entro i limiti stabiliti dagli artt. 221 e 226 del D.Lgs 152/2006.

Criteri qualitativi

Sono qualitativamente assimilabili agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi previsti nel seguente elenco:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA ECARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01

04¹

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17²

¹ Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non pericolosi

² Toner non pericolosi

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 Imballaggi in carta e cartone

15 01 02 Imballaggi in plastica

15 01 03 Imballaggi in legno

15 01 04 Imballaggi in metallo

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 07 imballaggi in vetro

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13³

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15⁴

16 06 batterie e accumulatori

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)⁵

16 06 05 altre batterie ed accumulatori


19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 vaglio

³ scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi

⁴ Componenti elettronici non pericolosi



⁵ Batterie alcaline non pericolose

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27⁶

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29⁷

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31⁸

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33⁹

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35¹⁰

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37¹¹

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati (ad esempio la frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria

20 03 07 rifiuti ingombranti

⁶ vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi

⁷ detergenti non pericolosi

⁸ medicinali non pericolosi

⁹ batterie e accumulatori non pericolosi

¹⁰ apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolosi

¹¹ legno fuori uso non pericolosi

Criteria quantitativi

Nella definizione dei limiti quantitativi dell'assimilazione, i presenti criteri fanno riferimento ai seguenti principi:

- riduzione della quantità di rifiuti speciali assimilati destinati allo smaltimento;
- limitazione della quantità di imballaggi secondari e terziari gestiti dal servizio pubblico;
- favorire la raccolta differenziata per le utenze come le scuole, le collettività, gli enti pubblici e per le frazioni merceologiche per i quali sia arduo l'avvio a recupero in circuiti privati (rifiuto organico).

I seguenti limiti massimi, espressi in Kg di rifiuti prodotti per anno e distinti per CER rappresentano i valori limite dei quantitativi di rifiuti che possono essere considerati assimilati.

DESCRIZIONE	CER	m ³ /anno (indicativo)	Kg/anno
-------------	-----	--------------------------------------	---------

Scarti da lavorazioni alimentari inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (ad esempio panificazione, attività artigianali di confezionamento cibi, ecc.)	02 03 04 02 06 01 02 07 04	15	5.000
Scarti di corteccia e sughero	03 01 01	7,5	1.000
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non pericolosi	03 01 05	5	1.000
Toner esauriti non pericolosi	08 03 18	0,240	50
Vetro	15 10 07 20 01 02	100	20.000
Imballaggi di carta e cartone	15 01 01	600	30.000
Imballaggi in plastica	15 01 02	1000	20.000
Imballaggi in legno	15 01 03	100	4.000
Imballaggi in metallo	15 01 04	100	4.000
Imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, ecc.)	15 01 05	40	2.000
Vaglio proveniente da impianti per il trattamento delle acque reflue	19 08 01	Nessun limite	Nessun limite
Carta e cartone (nessun limite per scuole, collettività e uffici pubblici)	20 01 01	25	5.000
Abbigliamento prodotti e tessili	20 01 10 20 01 11	2	200
Rifiuto biodegradabile da cucine e mense	20 01 08	Nessun limite	Nessun limite
Oli e grassi commestibili	20 01 25	0,25	25
Vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi	20 01 28	1	50
Detergenti non pericolosi	20 01 30	1	25
Medicinali non citotossici e citostatici	20 01 32		25
Batterie e accumulatori non pericolosi	20 01 34 16 06 04 16 06	0,02	50
Apparecchiature elettriche ed elettroniche e componenti rimossi da apparecchiature fuori uso non pericolosi	20 01 36 16 02 14 16 02 16	10	1.000
Manufatti in legno non imballaggi	20 01 38	2	1.000
Plastica (non imballaggi)	20 01 39	50	1.000
Metallo	20 01 40	5	5.000

Rifiuti biodegradabili da parchi e giardini (ad esempioramaglie, sfalci, potature) provenienti esclusivamente da utenze pubbliche	20 02 01	0	0
Rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica - esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	20 03 02	Nessun limite	Nessun limite
Rifiuti cimiteriali da esumazione e estumulazione	20 02 03	Nessun limite	Nessun limite
Rifiuti urbani non differenziati (nessun limite per ospizi, case di riposo, edifici religiosi, asili, scuole e altre collettività)	20 03 01	100	10.000
Rifiuti ingombranti	20 03 07	5	200

I rifiuti che superano, anche singolarmente, le suddette soglie quantitative per ciascun codice vanno considerati rifiuti speciali nella loro interezza e non solo per la quota eccedente il limite quantitativo.

Nelle modalità di raccolta dei rifiuti previste dal Piano di intervento il controllo e il rispetto dei conferimenti al servizio pubblico nei limiti definiti dalle soglie quantitative di assimilazione, verrà eseguita in forma indiretta valutando le caratteristiche dei servizi dedicati domiciliari (volumi dei contenitori e frequenze di raccolta) che sono assegnate alle varie utenze non domestiche e confrontandoli con le soglie volumetriche indicative.

Art.16. Esclusioni (non assimilabili ai rifiuti urbani)

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art.17. Coefficiente di produttività specifica

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti (urbani e/o dichiarati urbani) propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente viene calcolato mediante il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti. Si misura in kg/mq.

Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree e quindi a cui correlare, in caso di assoggettamento al regime tariffario sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.

Art.18. Sottoprodotti e cessazione della qualifica di Rifiuto (End of Waste)

Sottoprodotti

Ai sensi del comma 1 dell'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*

Non essendo stato ancora emanato da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il decreto contenente i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, al fine di evitare interpretazioni estensive che possono ingenerare forme di gestione dei rifiuti elusive e/o in contrasto con la normativa vigente di seguito si stabiliscono i criteri qualitativi minimi che un oggetto, un materiale e/o una sostanza deve possedere per poter essere considerato sottoprodotto:

- ✓ abbiano una composizione o natura assimilabile a quella dei rifiuti urbani;
- ✓ siano costituiti da manufatti successivamente riutilizzabili ed impiegabili e/o da materiali reimpiegabili in processi produttivi anche diversi da quelli in origine;
- ✓ siano utilizzabili anche come matrici di alimentazioni per impianti di recupero energetico;
- ✓ rientrino nell'ambito dei
 - prodotti e sottoprodotti biodegradabili;
 - Rifiuti industriali biodegradabili;
 - RSU biodegradabili.

In nessun caso possono essere considerati sottoprodotti gli oggetti, materiali e/o sostanze che presentino, anche una sola, delle seguenti caratteristiche:

- prodotti eccessivamente polverulenti;
- macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
- macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);
- automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
- rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
- rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
- rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.

Rifiuti End of Waste

Ai sensi del comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 *Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

Nella considerazione che ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del suddetto art. 184-ter, ovvero che *"Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti"* e stante che la normativa

Regionale (L.R. 09/2010 e s.m.i) prevede l'obbligo di raggiungere il 50% del recupero di materia entro l'anno 2015, il Comune favorisce ed incentiva, anche con specifiche esenzioni tariffarie, tutte le iniziative volte ad attuare quanto previsto nel suddetto comma 1 dell'art. 184-ter.

Art.19. RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PROCEDURE DI CONTROLLO

UTENZE DOMESTICHE

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (Allegato B) nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Per tale finalità è adottato il regolamento /manuale del compostaggio domestico di cui all'Allegato A.

La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro IL MESE PRECEDENTE L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI COMPOSTAGGIO.

L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo e/o anni successivi qualora fosse necessario.

Il compostaggio dovrà essere realizzato in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altra disagio per le altre utenze.

L'utente, che aderisce a tale forma di smaltimento non potrà conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti, isole ecologiche i rifiuti organici destinati al compostaggio.

Se dai controlli effettuati dal Comune l'utente venisse trovato in difetto (mancato utilizzo della compostiera, conferimento al circuito dei rifiuti organici) anche solo una volta, perderà immediatamente il diritto alla riduzione, con il recupero degli anni precedenti di tale agevolazione.

CONFERIMENTO DIRETTO AL C.C.R. E/O ISOLE ECOLOGICHE

Il Comune ha facoltà di predisporre C.C.R. e/o Isole ecologiche.


Per ogni quantitativo (kg) di prodotto e/o sottoprodotto conferito direttamente al C.C.R. e/o isola ecologica in piattaforma autorizzata saranno attribuiti degli Eco-punti;

la quantificazione, l'utilizzo e l'impiego di ogni Eco.punto verrà disciplinata da apposito regolamento che potranno prevedere sia la riduzione della quota variabile della tariffa del tributo, sia l'utilizzo nell'ambito di eventuali iniziative convenzionate che prevedano l'acquisizione agevolate di beni/o servizi.

Art.20. Generalità

I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati per lo smaltimento devono essere conferiti al normale servizio di raccolta a cura del produttore, in modo da privilegiare le raccolte differenziate e con modalità ed attrezzature stabilite dal Comune.

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo.



Il Sindaco, d'intesa con il soggetto gestore del servizio, disporrà con ordinanza le modalità di conferimento e l'eventuale utilizzo di attrezzature specifiche.

Art.21. Conferimento rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati

In conformità a quanto previsto nel Piano Regionale per la Gestione dei rifiuti in Sicilia, il servizio, di norma, verrà svolto con la modalità **"porta a porta"**.

I rifiuti devono essere conferiti dal produttore al servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei modi e nei tempi che sono determinati dalle specifiche disposizioni del Comune emanate d'intesa con il soggetto gestore del servizio.

Nella gestione del servizio pubblico, in alcune aree poco urbanizzate, la raccolta può essere organizzata mediante un servizio di prossimità che garantisca la raccolta.

Sono ammesse modalità di conferimento diverse, da concordarsi tra l'A.C., il gestore del servizio e gli utenti suddetti, comunque tali da garantire la maggior igiene e il maggior decoro possibile.

E' consentito al Comune ovvero al gestore del servizio, dietro richiesta dell'utente e conseguente stipula di relativo contratto, installare appositi contenitori anche in luoghi privati.

Fermo restando il pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, per il suddetto servizio il Comune ovvero il gestore del servizio dovrà percepire dall'utente il corrispettivo previsto dalle tariffe vigenti per il maggiore onere sostenuto. Il lavaggio periodico e la disinfestazione del contenitore sono a carico del gestore del servizio.

I rifiuti urbani od assimilati prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio pubblico di raccolta devono essere conferiti dai produttori nei centri di raccolta e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. E' consentito il conferimento diretto dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento finale avendo cura che non sia impedita la dispersione ed ogni rischio igienico sanitario.

Art.22. Divieti


E' fatto divieto di conferire al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati:

- ✓ rifiuti speciali che non siano assimilati ad urbani;
- ✓ rifiuti liquidi;
- ✓ oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
- ✓ materiali, metallici e non, che possano recare danno ai mezzi di raccolta;
- ✓ rifiuti urbani pericolosi (solventi – acidi - sostanze alcaline – prodotti fotochimici – pesticidi - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - oli e grassi contenenti sostanze pericolose – vernici, inchiostri, adesivi, resine e detergenti contenenti sostanze pericolose – medicinali citotossici e citostatici – batterie ed accumulatori al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio – apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi – legno contenente sostanze pericolose);
- ✓ rifiuti urbani ingombranti;
- ✓ materiali da destinarsi alle raccolte differenziate, nelle zone nelle quali le stesse siano istituite.

E' fatto divieto di conferire in maniera indifferenziata al servizio ordinario di raccolta le seguenti tipologie di rifiuto:

1. beni durevoli:

- ✓ frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- ✓ televisori;



- ✓ computer, stampanti e scanner;
- ✓ lavatrici e lavastoviglie;
- ✓ condizionatori d'aria;
- ✓ fotocopiatrici;
- ✓ impianti stereo e casse di amplificazione;
- ✓ mobili ed altri elettrodomestici.

2. Altri rifiuti:

- ✓ toner esausto di fotocopiatrici;
- ✓ cartucce esauste di stampanti laser e getto d'inchiostro;
- ✓ pile anche ricaricabili;
- ✓ terra e roccia;
- ✓ fanghi delle fosse settiche;
- ✓ Verde urbano da manutenzione verde pubblico e privato.

Sono esclusi gli scarti provenienti da pratiche agricole e forestali.

Articolo 23 – Raccolta differenziata

La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio comunale conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1.

Nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, il Comune, in accordo con quanto previsto dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, stabilisce:

- ✓ la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- ✓ le modalità del conferimento;
- ✓ le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori.

La raccolta differenziata viene organizzata per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale) tramite il sistema domiciliare, con assegnazione di contenitori a uso di utenze singole o condominiali.

Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di rifiuto, tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche dell'utenza.

Articolo 24 – Raccolta domiciliare porta a porta

La raccolta domiciliare è organizzata mediante:

- l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento dei rifiuti riferiti alla frazione organica ed, ove possibile, delle altre tipologie di rifiuti;
- il prelievo diretto nelle ipotesi specificatamente descritte nel presente Regolamento.

Con riguardo alla raccolta domiciliare il Comune, determina:

- in quali aree del territorio comunale effettuare tale tipologia di raccolta;
- quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
- il tipo e la quantità di contenitori utilizzabili tra cassonetti carrellati, sacchi, ecocestini e mastelli, tenuto conto anche delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti e di quelle specifiche dell'utenza;
- la capacità e il numero di contenitori assegnabili all'utenza per singole frazioni di rifiuto;
- le frequenze di raccolta o di svuotamento o di prelievo dei contenitori.

Articolo 25 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta

I contenitori per la raccolta domiciliare (bidoni, secchi, cassette, sacchi, buste, ecc.), depositati all'aperto e esposti agli agenti atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:

- a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti;
- b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e di svuotamento meccanizzate;

In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:

- ✓ i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione e svuotamento degli stessi;
- ✓ i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio, ovvero legati alla sommità al fine di evitare fuoriuscita o dispersione dei rifiuti;
- ✓ i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato.


Sui contenitori, laddove prescritto ovvero reso possibile, è indicato il tipo di rifiuto che vi si può introdurre. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati residuali e dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina possono essere predisposti ovvero essere dotati di *transponder passivo* per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

Articolo 26 – Tenuta dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

I contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere tenuti all'interno delle abitazioni ovvero posizionati in aree pertinenziali private esterne ai fabbricati. Dovranno essere esposti sulla pubblica via davanti al proprio numero civico, come da orari previsti dall'ordinanza Sindacale, esclusivamente nei giorni fissati per le relative raccolte.

Il posizionamento dei contenitori nelle aree pertinenziali private non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio delle persone, né al normale accesso sul suolo pubblico o su altre aree private. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali condominiali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere del Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale.

L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada pubblica finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, è tenuto al deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non

Pag. 18 a 30


domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, debitamente autorizzata dal responsabile del servizio con i criteri di cui al successivo art. 26, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo.

Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo e ad astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

Articolo 27 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento dei contenitori

In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere non rispettando una corretta e periodica tempistica di svuotamento dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:

- a) una frequenza di svuotamento di almeno due/tre volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina in base alla stagionalità
- b) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati residuali.

Le frequenze di svuotamento o di prelievo dei contenitori, destinati alle frazioni di rifiuto diverse da quelle di cui al comma 1, sono stabilite tenendo conto della capacità dei contenitori medesimi e dell'entità del conferimento da parte dell'utenza, oltre che delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Articolo 28 – Lavaggio ed igienizzazione dei contenitori

Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori sono eseguiti dai soggetti affidatari degli stessi, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto, ai fini della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica.

Articolo 29 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

Le categorie di utenze non domestiche assegnatarie di appositi contenitori carrellati di maggiori capacità da parte del Comune sono individuate con il prospetto allegato al presente Regolamento (Allegato C). L'elenco può essere variato e/o integrato per sopravvenute esigenze.

Le utenze non domestiche esercenti attività produttive, assegnatarie di contenitori da parte del Comune (bidoni carrellati e/o biopattumiere) per le finalità di cui al presente Regolamento, sono tenute a restituire il detto materiale all'atto della cessazione dell'attività medesima.

Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi degli articoli precedenti. È fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati a altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.

Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento improprio dei contenitori assegnati dal Comune.

La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

Laddove si verificano esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al Responsabile del Servizio e deve essere validamente motivata.

Articolo 30 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte del gestore del servizio, i contenitori di qualunque tipo destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nelle adiacenze del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale. È vietata l'esposizione dei contenitori in luoghi e con modalità diverse, ovvero innanzi alle abitazioni occupate da altri utenti, salvo casi di accertata necessità correlati alla impossibilità o grave difficoltà di raggiungimento delle abitazioni medesime da parte degli incaricati al ritiro.

Il Sindaco, con propria Ordinanza, renderà nota la disciplina per il conferimento dei rifiuti nell'ambito della raccolta differenziata "porta a porta". Con la detta ordinanza viene stabilita, altresì, la data di inizio del servizio, intendendosi contestualmente cessata ogni altra forma di raccolta in contrasto con le norme del presente Regolamento e conseguente rimozione di ogni tipo di cassonetto stradale, salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, e dall'art. 33, commi 4 e 5.

Il posizionamento dei contenitori non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e, dopo il loro svuotamento da parte degli addetti al servizio, devono essere recuperati e riposizionati dai rispettivi utenti nelle aree private pertinenziali di cui all'art. 9 entro il termine della giornata in cui è avvenuto lo svuotamento medesimo.

L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'esposizione sul suolo pubblico non sia oggettivamente possibile, previo accertamento dell'Amministrazione comunale. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private al gestore del servizio dello svuotamento o del ritiro dei contenitori, sempre che ciò non incida negativamente sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità del servizio.


Relativamente alle utenze servite nel territorio rurale, ovvero sia al di fuori della perimetrazione di cui all'Allegato A, i contenitori dei rifiuti devono essere esposti esclusivamente ai bordi delle strade pubbliche aperte ed agibili al traffico veicolare, nonché asfaltate, ai limiti dei rispettivi accessi e/o viali di accesso alle abitazioni ed in modo tale da non risultare pregiudizievoli per la sicurezza stradale.

Articolo 31 – Smarrimento/furto dei contenitori per la raccolta domiciliare

Gli utenti sono tenuti a denunciare al Responsabile del Servizio lo smarrimento e/o il furto dei contenitori forniti dal Comune ovvero il loro danneggiamento.

Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico del Comune.

Pag. 20 a 30



Articolo 32 – Trasporto dei rifiuti urbani

Il trasporto dei rifiuti è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

Articolo 33 – Numero telefonico e Sportello per il cittadino

Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale istituisce un servizio informativo telefonico ed uno sportello al quale gli utenti si possono rivolgere per:

- ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta, frequenze di svuotamento dei cassonetti e di prelievo dei rifiuti;
- richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
- prenotare i servizi a chiamata;
- segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

Il numero telefonico deputato al servizio informativo è il seguente: 0921 330405

Articolo 34 – Servizio di raccolta di rifiuti organici (scarti alimentari ed organici)

Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani rientranti nella tipologia dei rifiuti organici, c.d. "umido".

Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta porta a porta, dei rifiuti conferiti dagli utenti secondo le seguenti modalità:

- ogni utente è consegnatario di biopattumiera, di diversa grandezza in funzione della quantità di rifiuti da conferire in ragione dei componenti il nucleo familiare e/o dell'attività svolta, in cui viene inserito un sacchetto di carta o in materiale biodegradabile;
- il rifiuto va conferito nel sacchetto di carta o biodegradabile e poi nel bidone (biopattumiera) che verrà esposto sulla pubblica via nelle modalità previste dal presente regolamento.
- una volta esaurita la dotazione, i sacchetti per la raccolta del rifiuto organico saranno forniti agli utenti nelle modalità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione comunale;
- ove la fornitura non potrà essere soddisfatta dall'Ente gestore o dal Comune, gli stessi utenti dovranno farsi carico di reperire a propria cura e spese i sacchetti idonei allo scopo.

Devono essere conferiti esclusivamente rifiuti consistenti in scarti di cucina ed avanzi alimentari, fatta eccezione per minuscole quantità di residui vegetali provenienti dalla cura e manutenzione di fiori e piante interne all'appartamento.

Le utenze non domestiche, individuate con l'elenco Allegato C, provvedono alla raccolta dei rifiuti negli appositi bidoni carrellati assegnati dal Comune.

Articolo 35– Servizio di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone

Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani rientranti nella tipologia dei rifiuti "carta e cartone".

Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta porta a porta, dei rifiuti conferiti dagli

utenti secondo le seguenti modalità:

- eventuali scatoli di cartone devono essere sezionati o schiacciati e compressi, accatastati a strati sovrapposti, legati o comunque sistemati in modo idoneo ad evitare dispersioni se lasciati in giacenza sul suolo pubblico in attesa del ritiro;
- alla stessa stregua devono essere sistemati altri rifiuti cartacei quali fogli singoli, giornali, riviste, ecc.

Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli di carta e cartone.

Articolo 36 – Servizio di raccolta dei rifiuti di plastica e lattine

Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani rientranti nella tipologia dei rifiuti **“plastica e lattine”**.

- Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta porta a porta, dei rifiuti conferiti dagli utenti secondo le seguenti modalità:
- raccolta dei rifiuti in sacchi e/o buste di materiale idoneo, ovvero in bidoni, secchi od altro tipo di contenitore atto allo scopo, nella disponibilità dell'utente;

Le utenze non domestiche, individuate con l'elenco Allegato C, provvedono alla raccolta dei rifiuti negli appositi bidoni carrellati assegnati dal Comune.

Articolo 37 – Servizio di raccolta dei rifiuti di vetro

Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani rientranti nella tipologia dei rifiuti **“vetro”**

Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta porta a porta, dei rifiuti conferiti dagli utenti conformemente al quanto stabilito all'art. 20, comma 2 (plastica e lattine). Eventuali bottiglie rotte od altre parti di utensili di vetro che presentano bordi taglienti e/o acuminati devono essere depositate in contenitori costituiti da materiale idoneo ad evitare danni a carico degli addetti al ritiro all'atto del prelievo e dello svuotamento.

Le utenze non domestiche, individuate con l'elenco Allegato C, provvedono alla raccolta dei rifiuti negli appositi bidoni carrellati assegnati dal Comune.

Articolo 38 – Servizio di raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, il Comune può avvalersi della collaborazione di operatori economici privati e del volontariato. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità. La Convenzione prevede anche l'impegno, a carico del raccoglitore, di comunicare tempestivamente al Comune le quantità di materiale captate.

Il conferimento separato riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo: – indumenti usati – accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette – scarpe – coperte.

Sono fatte salve le convenzioni di cui al comma 2 già stipulate dal Comune.

Articolo 39 – Servizio di raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali (rifiuti verdi)

La raccolta della frazione verde proveniente da potature, sfalci, taglio erba e/o manutenzione di orti, giardini ed altre aree scoperte attigue ai fabbricati, sia prodotta da utenze domestiche che non domestiche, non rientra tra i criteri operativi disciplinati dal presente Capo.

Gli utenti produttori dei rifiuti di cui al comma 1 possono conferire gli stessi presso impianti all'uopo destinati, ovvero ricorrere al processo di compostaggio regolato dagli artt. 19 e segg. del presente Regolamento o smaltirli a propria cura previa bruciatura od altre forme consentite purché nel rispetto delle vigenti norme di polizia urbana, di igiene ambientale e nei limiti temporali dettati da specifici provvedimenti adottati per fini di prevenzione incendi.

Articolo 40 – Servizio di raccolta dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

Il servizio riguarda la raccolta dei rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali presenti sul territorio comunale e precisamente provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale;
- b. esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c. esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai rifiuti urbani e vengono raccolti in appositi contenitori per rifiuti posizionati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, tra l'altro, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami ed i materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse.

I rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono gestiti con le necessarie precauzioni in considerazione delle caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi e sono smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si applica, in particolare, la disciplina di cui al D.P.R. n. 254/2003 e ss.mm.ii. I rifiuti saranno temporaneamente stoccati in appositi contenitori e depositati in un locale del cimitero non accessibile al pubblico per essere periodicamente conferiti per lo smaltimento.

Fatte salve eventuali disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, i materiali lapidei ed inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti a cura di ditte autorizzate, previa caratterizzazione degli stessi ed assegnazione del codice CER.

Articolo 41 – Servizio di raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

Per rifiuti urbani ingombranti si intendono quei rifiuti voluminosi e ingombranti prodotti nell'ambito domestico, ed altri ingombranti comprendenti anche i beni durevoli identificati dall'articolo 227 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. quali, a titolo esemplificativo, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, video, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria (RAEE), materassi, mobili, divani ecc. ed altri similari.

La gestione dei RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di cui al D.Lgs. n. 151/2005 e ss.mm.ii. e dall'articolo 227, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è disciplinata ai sensi dell'articolo seguente.

La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene con modalità domiciliare previa prenotazione al Numero telefonico 0921 330405 al quale potrà essere segnalato il proprio indirizzo ed il tipo di materiale da eliminare.

L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli, secondo

le indicazioni del Numero telefonico suddetto e nei luoghi di cui all'articolo 14, ovvero in altri concordati con la ditta incaricata del ritiro. Ove il rifiuto non fosse conforme alla frazione da smaltire con le presenti modalità la Ditta può rifiutare il ritiro.

Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

Articolo 42 -Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

L'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da nuclei domestici, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:

- a. presso le Stazioni Ecologiche o Centri di Raccolta, Ecotappe od altri punti di conferimento eventualmente predisposti all'uopo dal gestore;
- b. attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3;
- c. attraverso la consegna ad un centro di raccolta autorizzato E/O CONVENZIONATO CON IL GESTORE DEL SERVIZIO.
- d. Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e del decreto ministeriale 8 marzo 2010 n. 65, che prevede modalità semplificate per la gestione dei RAEE:
 - a. i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;
 - b. fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del decreto 25 luglio 2005, n. 151.


In alternativa alle modalità di conferimento di cui ai commi 2 e 3, i RAEE possono essere conferiti nelle modalità previste per i rifiuti ingombranti di cui all'art. 25.

Articolo 43 – Servizio di raccolta dei rifiuti speciali

I produttori a qualunque titolo dei rifiuti speciali di cui all'art. 4, comma 3, del presente Regolamento, fatta eccezione per quelli assimilati agli urbani, sono tenuti a provvedere al loro smaltimento presso impianti autorizzati in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di raccolta, trattamento, trasporto, stoccaggio e conferimento rifiuti.

Articolo 44 -Conferimento di materiali inerti e di cemento amianto di origine domestica

I materiali inerti e i manufatti dismessi in cemento amianto provenienti da interventi eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti direttamente dal medesimo utente presso le stazioni ecologiche, centri di raccolta o altri centri autorizzati, secondo le specifiche modalità e istruzioni finalizzate alla tutela della salute individuale e collettiva dettate



dalla ASL competente. In alternativa l'utente deve rivolgersi a soggetti privati, autorizzati dall'ente competente in materia per lo svolgimento di tale attività.

È fatto divieto, pertanto, immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti e di cemento amianto di origine domestica in modo diverso da quello del comma 1.

Articolo 45 – Servizio di raccolta di rifiuti urbani pericolosi

Il corretto smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti e contenitori etichettati T e/o F) permette di eliminare la presenza di sostanze tossico-nocive e di conformarsi alla normativa vigente che obbliga l'istituzione di una raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi.

Per tutti i rifiuti urbani pericolosi verranno predisposti degli appositi contenitori posizionati sul territorio comunale e presso esercizi commerciali che periodicamente vengono svuotati per il trasporto del rifiuto in idoneo impianto di smaltimento autorizzato.

Articolo 46– Servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani definito “indifferenziato”. Per rifiuti indifferenziati residuali si intendono i vari materiali non recuperabili (se non dal punto di vista energetico) e i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.

Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta porta a porta, dei rifiuti conferiti dagli utenti secondo le seguenti modalità:

- ✓ raccolta dei rifiuti in sacchi, buste o contenitori simili idonei e loro esposizione, ai fini del ritiro, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 47 – Servizio di ritiro degli imballaggi per le utenze non domestiche

Anche se gli imballaggi debbono essere smaltiti a cura del produttore, il Comune per mezzo della Ditta affidataria del servizio, effettua il ritiro gratuito degli imballaggi di carta e cartone.

Per poter usufruire del servizio di raccolta degli imballaggi di cui al comma 1, i commercianti e/o altri titolari di attività produttive operanti sul territorio dovranno provvedere – dopo aver rimosso eventuali materiali estranei – alla loro piegatura, compressione, accatastamento, legatura e posizionamento a livello del piano stradale, nelle immediate vicinanze dell’esercizio senza creare intralcio al passaggio pedonale e nel rispetto del decoro urbano, ovvero con diverse modalità eventualmente ed opportunamente concordate con gli addetti al ritiro.

Articolo 48 – Altre categorie particolari di rifiuti

Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 254/2003 e ss.mm.ii.

Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.Lgs. n. 209/2003 e ss.mm.ii., ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.Lgs. n. 209/2003 e ss.mm.ii., si applica l’articolo 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del D.M. 29/7/2004 n. 248.

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le zone a verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno, in tal senso, provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi ovvero a condurre l'animale presso apposite aree che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 49 – Spazzamento di strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

Fatto salvo il divieto di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione comunale organizza il servizio di spazzamento delle strade, dei marciapiedi, delle piazze e di tutte le altre aree pubbliche nonché delle aree private comunque soggette a uso pubblico.

Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni o rifiuti speciali, assimilati e non.

In particolare, il servizio prevede:

- *la rimozione dei rifiuti* (detriti, terriccio, rifiuti vegetali, carte, cartoni, bottiglie, contenitori in plastica, lattine e barattoli di metallo, deiezioni canine e rifiuti di qualsiasi genere ecc.). L'area di azione comprende anche le superfici a ridosso e al di sotto degli autoveicoli in sosta (per quanto possibile);
- *la pulizia delle aree limitrofe ai contenitori per la raccolta differenziata, ove esistenti;*
- *la disostruzione della superficie esterna delle caditoie stradali e delle griglie* della rete di raccolta delle acque meteoriche per la rimozione di eventuali rifiuti che vi si dovessero depositare e/o incastrare;
- *lo svuotamento dei cestini porta rifiuti.*

I rifiuti derivanti dallo spazzamento di strade e piazze, a cura degli addetti, sono smaltiti previa raccolta in sacchi per essere ritirati dal gestore del servizio alle scadenze stabilite e/o concordate.

Ove esigenze di efficienza e funzionalità del servizio lo rendessero necessario, un numero esiguo di cassonetti stradali, da destinare alla raccolta dei rifiuti di cui all'art. 24, comma 2, può essere dislocato anche sull'area di pertinenza cimiteriale. Al loro ritiro si provvede ai sensi del precedente comma 4.


La frequenza e gli itinerari da seguire per l'espletamento dei servizi di cui ai commi precedenti sono fissati con apposito piano redatto dall'Area Tecnica.

Gli addetti allo spazzamento, nel corso del servizio, provvedono, per quanto possibile, a selezionare i rifiuti raccolti dalle strade e dai cestini portarifiuti ed a depositarli nei cassonetti all'uopo destinati ed ubicati nella località di cui al comma 4.

Articolo 50 – Servizi connessi allo spazzamento

A completamento del servizio di spazzamento sono previsti i seguenti servizi:

- rimozione di carogne di animali:** il servizio prevede il prelevamento dal suolo stradale e dalle aree adibite a verde dei rifiuti particolari di piccole carogne di animali e simili;
- rimozione di siringhe:** il servizio prevede la raccolta di siringhe abbandonate e trasporto in idoneo impianto di smaltimento autorizzato;
- pulizia di griglie e caditoie stradali:** il servizio prevede la periodica pulizia superficiale delle griglie e delle caditoie stradali, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche su tutte le strade oggetto di spazzamento stradale;

Pag. 26 a 30


- d. **rimozione di scritte murarie:** il servizio prevede la rimozione delle scritte murarie presenti su edifici pubblici o comunali;
- e. **pulizia di fontane e fontanelle erogatrici di acqua:** il servizio prevede la manutenzione e la pulizia delle fontane, fontanelle e degli abbeveratoi erogatori di acqua site sul territorio comunale. Durante le attività relative allo spazzamento vengono asportati tutti i rifiuti che in qualsiasi modo possano ostacolare il regolare deflusso delle acque, in particolare in corrispondenza delle griglie o punti di connessione alla rete fognaria;
- f. **raccolta di foglie caduche:** durante il periodo autunnale e per tutto il tempo occorrente, variabile in dipendenza delle condizioni meteorologiche, saranno organizzati interventi specifici di raccolta delle foglie giacenti sul suolo pubblico.

Articolo 51 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, attività commerciali ed artigianali in genere, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree antistanti, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.

I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

Articolo 52 – Prevenzione e cooperazione


Il Comune, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, promuove possibilmente la realizzazione di progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro del territorio, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.

Il Comune promuove e incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

Articolo 53 – Controlli sull'operato del gestore del servizio

Il Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale garantisce il controllo sull'operato del gestore del servizio rispetto agli impegni dallo stesso assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio, attraverso:

- verifiche dirette sul territorio;
- analisi della reportistica sulla esecuzione dei servizi;
- verifica delle segnalazioni di disservizi;
- rendicontazione di eventuali disservizi imputabili al gestore del servizio e applicazione delle corrispondenti penalità previste dal contratto di servizio.



Articolo 54 – Controlli sulle violazioni degli utenti

La Polizia Municipale, in collaborazione con l'Area Tecnica, è tenuta a vigilare sul rispetto del presente Regolamento.


La Polizia Municipale irroga le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Le sanzioni sono introitate dal Comune, ad eccezione di quelle di competenza provinciale ai sensi dell'articolo 262 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 55 – Divieti

Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è, altresì, vietato:

- a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini gettarifiuti dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
- b) esporre sacchi, cassonetti ed altri contenitori di rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti attraverso le ordinanze ed altre specifiche campagne informative di iniziativa comunale
- c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti;
- d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
- f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle stabilite dal presente Regolamento o dal Responsabile del Servizio;
- g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
- i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
- j) la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;
- k) l'abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori;
- l) il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni o prodotti da cittadini residenti in altri Comuni, fatta eccezione per quelli ospitati o domiciliati, anche temporaneamente, nel Comune di Tusa ed in regola con le norme in materia di tassazione;
- m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- n) l'imbrattamento del suolo dovuto alla perdita di olio o di altre materie putrescibili provenienti da veicoli circolanti e/o in sosta sulle aree pubbliche per difetti di manutenzione, avarie o cause di altra natura. I responsabili (proprietari e/o detentori/utilizzatori del veicolo), ove identificati, previa emissione di apposita ordinanza, sono tenuti alla pulizia del suolo. E' esclusa



l'applicazione della sanzione amministrativa qualora l'imbrattamento sia addebitabile a cause esclusivamente accidentali.

Articolo 56 – Sanzioni

Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti specifici, viene applicata ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti.

Con Ordinanza Sindacale nel rispetto del presente Regolamento possono essere determinate ulteriori ipotesi di violazioni e, nei limiti di cui al precedente comma 1, sanzioni specifiche per la violazione delle modalità di raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati.

Ai sensi dell'articolo 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio".

Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

Articolo 57 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia, altresì, alle disposizioni, rilevanti in materia di gestione dei rifiuti urbani, degli altri vigenti Regolamenti comunali, in quanto compatibili con quelle del presente Regolamento.

Le disposizioni di dettaglio, inerenti alle frequenze e agli orari dei servizi di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi e dei criteri del presente Regolamento, sono contenute nei capitolati speciali d'appalto o di concessione e nei contratti di servizio, che disciplinano i rapporti con il gestore del servizio, e in appositi provvedimenti esecutivi e attuativi del Responsabile comunale del servizio. 4 Ferma restando l'ordinanza di cui all'art. 14, comma 2, è data facoltà al Sindaco di emanare, ove necessario, ulteriori analoghi provvedimenti amministrativi finalizzati all'attuazione, all'integrazione e/o alla interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 58 - Tariffa di Igiene Ambientale

La copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è effettuata a mezzo della tariffa ai sensi dell'art. 238, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

La tariffa è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con apposito regolamento comunale, ivi comprese le relative riduzioni e/o agevolazioni.

Articolo 59 – Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.


Articolo 60 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad acquisita esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale recante l'approvazione dello stesso.

Articolo 61 – Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento verrà inserito nell'elenco dei Regolamenti del Comune presenti sul Sito Internet dell'Ente.

Copia del presente Regolamento sarà, inoltre, tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione durante gli orari di apertura presso gli Uffici dell'Area Tecnica, presso l'Ufficio Tributi e presso l'Ufficio della Polizia Municipale.



REGOLAMENTAZIONE E MANUALE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi

Il presente Manuale ha per oggetto le modalità di gestione del servizio di compostaggio domestico al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili con l'obiettivo di:

- ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
- aumentare la qualità delle frazioni di rifiuto conferito;
- ridurre i costi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti organici;
- promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a:

- a) gli scarti di frutta e verdura;
- b) i gusci d'uovo sminuzzati;
- c) la cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta);
- d) gli scarti di cibo;
- e) i trucioli di legno;
- f) i fondi di caffè ed i filtri di tè;
- g) le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
- h) i fiori recisi;
- i) le foglie e gli sfalci d'erba di giardino;
- j) la lettiera di piccoli animali;
- k) le fibre naturali;
- l) quanto normalmente introdotto all'interno del contenitore adibito alla raccolta domiciliare della frazione organica.

Cos'è il Compostaggio

Il compostaggio è un processo di decomposizione naturale dei nostri scarti alimentari. Nel caso di compostaggio domestico, questo processo avviene all'interno di una compostiera, un contenitore appositamente realizzato per facilitare la

decomposizione. La materia organica immessa nella compostiera col passare dei giorni, si degrada diminuendo di 67 volte il suo volume iniziale e trasformandosi in compost. Quando il compost è maturo, si raccoglie e può essere utilizzato per le sue proprietà di fertilizzante e ammendante per migliorare la struttura fisica del suolo.

Come si fa? Collocando nella compostiera un misto tra i nostri scarti alimentari e i scarti del giardino come anzidetto. Il resto del lavoro viene svolto soprattutto dai micro organismi, batteri, insetti e lombrichi che trasformano tramite la loro digestione enzimatica quegli scarti in compost. In questo processo naturale, il ruolo dell'uomo è di mantenere in vita tutti gli organismi che abitano nella compostiera dandogli da mangiare e monitorando il livello di umidità e di ossigeno. I motivi per farlo non mancano. I vantaggi del compostaggio hanno effetti positivi su i tre livelli d'interesse:

Economico

- Valorizzare una risorsa invece di condannarla a diventare spazzatura;
- Ridurre i costi legati al trasporto della spazzatura;
- Ridurre i costi legati alla gestione dello smaltimento, l'attrezzatura di smaltimento e dell'usura delle strade;
- Ridurre il volume di rifiuti che confluiscono nelle discariche evitando di occupare terreni per costruirne di nuove;
- Investire energie e risorse economiche del comune, che non devono essere più spese per la gestione dei rifiuti, per altri fini;

Sociale

- Diventare un modello per le altre città nel campo della gestione sostenibile dei rifiuti.
- Benessere/vivibilità del cittadino nella sua città;
- Evitare di riempire i cassonetti per strada con materiale putrescibile, evitando il formarsi di cattivi odori, ed evitando l'avvicinarsi di animali indesiderati, scongiurando il rischio di patologie e riducendo il livello di sporcizia delle strade;
- Ridurre la congestione e l'usura del manto stradale togliendo dalle strade il 40% dei camion per la raccolta dell'immondizia.
- Rendere i cittadini coinvolti e parzialmente autonomi nella gestione dei rifiuti della loro città;
- Soddisfazione nel produrre il proprio fertilizzante, diminuendo il bisogno di comprare fertilizzanti chimici;




Ambientale

- Migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua;
- Ridurre l'inquinamento legato al trasporto e far diminuire la domanda di carburante sacchetti, etc.;
- Ritornare alla terra tutti quegli elementi che la rendono fertile






Art. 2 - Metodi alternativi di compostaggio domestico consentiti

Sono considerate valide per l'attività di compostaggio domestico le seguenti soluzioni tecniche alternative all'utilizzo della compostiera:

 <p>composter in plastica</p>	<p>Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo.</p>
--	--

Et. P. J. M. S. M.


<p>IL COMPOSTER FAI DA TE.</p> 	<p>Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante tipo tessuto non tessuto o telo di juta, di forma cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare.</p>
 <p>compostiera in legno</p>	<p>Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aereazione ed un facile rivoltamento.</p>
<p>cumulo</p> 	<p>Buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la concimazione dei terreni di campagna.</p>

Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmente dalla utenze, il cui utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune e/o dell'impresa di gestione del servizio di igiene ambientale.

Art. 3 - Compostaggio domestico

Il Comune promuove il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.

- 1) L'utente è tenuto ad avviare a recupero in proprio, la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come specificato all'art. 1;



- 2) L'utente, che aderisce a tale forma di smaltimento di cui all'art. 19, **non potrà conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti ("porta a porta", isole ecologiche, ecocentro, cassonetti) i rifiuti organici** destinati al compostaggio domestico di cui all'art 1;
- 3) Possono aderire al compostaggio domestico unicamente le "utenze domestiche", comprese quelle condominiali, che dispongono di **un'area verde (orto o giardino) non pavimentata, di proprietà privata o del condominio ad una distanza non superiore a ml. 50,00 dall'abitazione. Il compost prodotto potrà essere utilizzato in altro terreno di proprietà del compostatore ubicato nel territorio del Comune di Tusa.**
- 4) L'utente s'impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, provvedendo ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini;
- 5) L'utente s'impegna ad utilizzare il compost risultante dall'attività di compostaggio per corretti fini agronomici nelle aree a verde di proprietà del singolo compostatore o del condominio nei casi di compostaggio condominiale;
- 6) Il compostaggio domestico deve essere realizzato in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze. In caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito l'ufficio Ambiente del Comune e/o l'impresa di gestione dei servizi di igiene urbana. Queste ultime provvederanno a consigliare la tecnica più idonea per risolvere le problematiche;
- 7) Le compostiere acquistate e/o realizzate dal compostatore devono essere **posizionate in un punto massimo equidistante tra l'immobile del titolare della compostiera e quello del proprietario del fondo limitrofo e comunque ad una distanza di almeno 5,00 metri dai confini di proprietà, che si estende a 10,00 metri nel caso del sistema a cumuli e buche, in quest'ultimo caso tale distanza deve essere verificata anche nei confronti di unità abitative in cui abita/no il/i detentore/i della compostiera se condominiali.** Nel caso in cui la compostiera debba essere posizionata ad una distanza inferiore, è necessaria l'autorizzazione scritta del confinante; Fermo restando che rimangono applicabili le norme del Codice Civile inerenti il divieto di immissioni moleste ai vicini-
- 8) Attività vietate:
- E' vietato miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili;
 - E' vietato in ogni caso immettere, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati;



- E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, creando in queste situazioni danni paesaggistici e odori molesti per il vicinato ed in generale per le persone
- E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Art. 4 - Modalità di adesione al compostaggio domestico

Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve presentare apposita domanda (modulo B allegato al presente Regolamento).

Le utenze residenti che autocertificano il possesso e l'utilizzo di un'ideale ed efficiente compostiera posizionata su un'area verde (orto o giardino) di proprietà privata superiore a 10 mq, per abitante, della quale hanno l'effettiva disponibilità, verranno inserite nell'elenco dei Compostatori.

Per le utenze condominiali che intendono praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà (all'interno degli spazi condominiali), è necessario il consenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno intenzione di praticare il compostaggio domestico.

Nel caso di presenza di tale consenso, da dimostrare mediante copia del verbale dell'assemblea di condominio, l'amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l'intero condominio l'istanza unica, indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Il suddetto elenco dovrà essere firmato da tutti gli aderenti ai fini della riduzione della TARI.

Art. 5 - Cessazione compostaggio

L'utente che non intende più effettuare il compostaggio è tenuto a dare formale comunicazione, all'Ufficio tributi del Comune, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza presso cui si effettuava il compostaggio.

Art.6 - Elenco soggetti Compostatori

Il Comune redige l'elenco dei compostatori sia cartaceo che elettronico contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di adesione al compostaggio domestico che hanno l'effettiva disponibilità della compostiera, oltre che soddisfare quanto specificato all'art. 4 del presente Regolamento/manuale.

Art. 7 - Riduzione TARI

Le utenze iscritte all'elenco dei compostatori avranno diritto, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, alla riduzione quantificata nel regolamento della TARI o simile, relativa all'utenza presso la quale è

presente e utilizzata la compostiera. La riduzione sarà autonoma ed indipendente da altre forme di sgravio e, pertanto, potrà concorrere con altre riduzioni.

Tale riduzione è cumulabile con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso gli Ecopunti comunali fino alla quota massima prevista nel regolamento TARI o similare, relativa all'utenza presso cui è presente e utilizzata la compostiera.

Tale riduzione dovrà essere rideterminata ed eventualmente riconfermata annualmente dall'organo competente dell'Amministrazione comunale in sede di determinazione delle tariffe.

Non ha diritto alla riduzione chi si trova in posizione debitoria nel versamento della TARI o similare per l'anno in cui l'incentivo fa riferimento.

L'uso improprio della compostiera o qualsiasi non conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 3 comportano l'automatica ed immediata revoca ed esclusione dalla riduzione per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità.

Art. 8 - Attività di controllo e monitoraggio

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dal Corpo di Polizia Locale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981 e s.m.i..
- 2) Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.
- 3) Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 9 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali. Rimane obbligo dei compostatori verificare il pieno rispetto delle suddette norme.



Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a series of loops and a final flourish.

COMUNE DI TUSA
Via Alesina, 36
98079 TUSA (ME)

**OGGETTO:MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI
RIFIUTI URBANI.**

Io sottoscritto/a _____, nato/a il ___/___/___ a
_____,(Prov. _____), codice fiscale _____, e residente a
_____, in via/piazza _____ n. _____
Codice Utente TARI _____, telefono _____

COMUNICA

In conformità all'art 19 del regolamento *COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA* di avviare l'attività di compostaggio domestico.

DICHIARO

- di effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la mia abitazione sita in via/piazza _____ n. _____, adibita a residenza annuale/stagionale. In ragione di ciò intende usufruire delle agevolazioni sul pagamento della TARI nella misura che sarà definita dall'Amministrazione Comunale in base al regolamento Comunale vigente
- Che il compostaggio verrà attuato utilizzando la seguente struttura a mia cura e spese: (barrare l'elenco di interesse)

- COMPOSTER IN PLASTICA
- COMPOSTER FAI DA TE
- COMPOSTIERA IN LEGNO E/O CASSA DI COMPOSTAGGIO
- CUMULO E/O BUCA

- Che l'umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da n. _____ persone;
- Che i prodotti di risulta saranno utilizzati:
 - Nel mio orto e/o giardino di mq. _____ circa;
 - In orto/giardino/terreno agrario di mia proprietà (non coincidente con l'abitazione) di mq. _____ circa;



- Che la struttura di compostaggio sarà collocata:
 - In un punto massimo equidistante tra l'immobile del titolare della compostiera e quello del proprietario del fondo limitrofo e comunque ad una distanza di almeno 5,00 metri dai confini di proprietà, che si estende a 10,00 metri nel caso del sistema a cumuli e buche;
 - Inferiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà previo assenso del confinante;
- Di avere preso visione del Regolamento e di accertarne integralmente il contenuto.

Ubicazione del sito (descrizione sintetica) _____ rappresentato
 in Catasto Terreni al Foglio _____ Particella _____ Coordinate GPS _____

Dichiara di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel "Regolamento Comunale";

Dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativo dovrà essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento di controlli ed accertamenti volti ad accertare che l'effettuazione del compostaggio domestico sia realizzato in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal disciplinare relativo al compostaggio domestico della frazione umida da parte del personale incaricato dall'Amministrazione Comunale;

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del manuale di compostaggio allegato al "Regolamento Comunale- Allegato A) per il compostaggio domestico e/o collettivo" approvato con Deliberazione del C.C. n. _____ del _____;

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.455 e s.m.i.;

TUSA, li _____

Firma del richiedente _____

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 n.196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la denuncia viene resa.

Firma del richiedente _____

ALLEGATO C**Categorie utenze non domestiche assegnatarie di appositi contenitori**

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

